

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CXXX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

**INDICE**

	<b>PAG.</b>
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1505
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Aumento da lire 200 milioni a lire 300 milioni del fondo di dotazione della « Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ». (2110) . . . . .	1505
PRESIDENTE . . . . .	1505, 1506
TUDISCO, <i>Relatore</i> . . . . .	1505
GOSTA . . . . .	1506
CHIOSTERGI . . . . .	1506
CAVALLARI . . . . .	1506
Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ». (2111) . . . . .	1507
PRESIDENTE . . . . .	1507, 1508
TUDISCO, <i>Relatore</i> . . . . .	1507, 1508
DE MARTINO FRANCESCO . . . . .	1507, 1508
CHIOSTERGI . . . . .	1508
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Norme sulla rivalutazione per congruamento monetario. (2108) . . . . .	1508
PRESIDENTE . . . . .	1508, 1513
CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i> . . . . .	1508
CHIOSTERGI . . . . .	1013
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1513

**La seduta comincia alle 9,10.**

DUGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Giannini Guglielmo.

**Aumento da lire 200 milioni a lire 300 milioni del fondo di dotazione della « Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ». (2110).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento da lire 200 milioni a lire 300 milioni del fondo di dotazione della « Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ».

Prego il relatore, onorevole Tudisco, di riferire su questo disegno di legge.

TUDISCO, *Relatore*. La nostra Commissione, nella seduta del 4 ottobre 1950, approvava un ordine del giorno col quale si chiedeva al Governo la presentazione di un disegno di legge tendente a delegare al potere esecutivo la materia inerente alla regolamentazione di taluni provvedimenti attinenti al credito.

È, infatti, ovvio che provvedimenti del genere non possono essere irretiti nel complesso

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

e spesso lungo ingranaggio legislativo, rischiando di farli divenire operanti con ritardi nocivi o addirittura controproducenti.

Prego, quindi, la Presidenza di voler segnalare ancora una volta al ministro competente l'ordine del giorno sopra citato.

Quanto alla opportunità dell'aumento del fondo di dotazione, che è oggetto del nostro esame, non occorre aggiungere nulla a quanto è stato detto nei precedenti provvedimenti similari.

Mi associo anzi a quanto auspicato dalla IX Commissione per l'Agricoltura che, nel dar parere favorevole al presente disegno di legge, suggerisce l'opportunità che sia provveduto ad un ulteriore aumento del fondo di che trattasi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**COSTA.** Consento sulla proposta principale, ma non su quella accessoria; perché non mi pare che spetti a noi di prendere l'iniziativa di ridurre la nostra competenza. Non mi pare, del resto, che ci sia stata una grande perdita di tempo a sottoporre questi provvedimenti al potere legislativo.

D'altra parte, se è necessario dilatare il credito in un determinato settore, bisogna farlo con l'opportuna tempestività. Perciò, senza restringere la nostra competenza, ma, per il diritto che abbiamo di vigilare sul modo in cui le leggi si impongono e si attuano, dobbiamo indicare al potere esecutivo che questa materia non deve essere trascinata per la complessa procedura dei due organi del Parlamento, ma deve essere trattata con la rapidità che compete al potere esecutivo.

**CHIOSTERGI.** Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha deliberato in merito a questo provvedimento fin dal gennaio scorso e a noi viene sottoposto all'esame soltanto ora. Ecco provato in pieno quello che ha detto il relatore. Se dovessimo, ogni volta che si deve modificare il volume del credito fondiario, aspettare dieci mesi, prima di iniziare la discussione, evidentemente non renderemmo un servizio a coloro che aspettano da questo credito la possibilità di iniziare dei lavori.

Debbo però esprimere le mie riserve circa l'ordine del giorno ricordato dal relatore, inteso a togliere alla nostra competenza il controllo del funzionamento del Comitato interministeriale suddetto. Anche perché, essendovi una legge che demanda a noi tale competenza, occorrerebbe un'altra legge che la togliesse. Concludendo, io proporrei che questo controllo fosse posticipato e non anti-

pato, per non perdere dannosamente del tempo, come è avvenuto questa volta.

**CAVALLARI.** Non mi sento di dare il mio consenso all'ordine del giorno ricordato dal relatore. Senza esprimere un giudizio positivo o negativo su di esso, debbo rilevare che qui si tratta di materia, che merita un esame molto ponderato; mentre il relatore non ha portato in appoggio al suo ordine del giorno fatti di tale entità da indurci ad una immediata approvazione...

**TUDISCO, Relatore.** Onorevole Cavallari, mi consenta una interruzione. Io non ho proposto alcun ordine del giorno, ma ho soltanto ricordato un ordine del giorno che, ripeto, fu già approvato dalla Commissione nella seduta del 4 ottobre 1950.

**CAVALLARI.** Allora chiarirò meglio il mio concetto. Non mi sembra che si possa sostenere la necessità di un controllo successivo, in vece di una specifica competenza del Parlamento, solo perché la procedura per l'emanazione delle leggi comporta un periodo di tempo tale che mal si concilia con le esigenze di questa parte dell'amministrazione. In altri casi il Parlamento è chiamato ad emanare leggi su materie che richiedono una sollecitudine almeno pari a quella attuale, come in caso di soccorsi immediati per alluvioni o per altri disastri, nel caso di ratifica di decreti catenaccio in materia finanziaria, ecc. Tutta questa competenza a noi demandata dimostra che abbiamo il dovere in determinante circostanze di agire nel modo più sollecito possibile. Ora, se i provvedimenti di cui ci stiamo occupando richiedono una approvazione sollecita, non vi potranno essere da parte del Parlamento difficoltà a riunirsi e deliberare nel minor tempo possibile. D'altra parte l'affermata limitata funzionalità del Parlamento non deve indurre i suoi componenti a spogliarsi della loro competenza, ma indurre essi stessi ad evitare questo non soddisfacente rendimento.

Non essendo stati portati altri argomenti dal relatore a sostegno dell'ordine del giorno da lui ricordato, esprimo, in questa sede, il mio dissenso dal contenuto dell'ordine del giorno stesso.

**PRESIDENTE.** Ho qui il testo di quell'ordine del giorno a cui si è riferito il relatore. Esso dice testualmente: « La Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati nella riunione del 4 ottobre 1950, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1534, concernente l'aumento del fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, rilevato che il secondo com-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

ma è dettato dalla opportunità di snellire la procedura per l'approvazione di eventuali futuri aumenti; non ritenendo opportuno, d'altra parte, che una tale esigenza — di carattere generale — sia riconosciuta limitatamente ad un solo istituto bancario; mentre approva l'emendamento soppressivo del detto secondo comma, per non costituire una condizione di privilegio per la sola sezione del Credito fondiario del Banco di Sicilia, fa voti che il Governo esamini se non sia il caso di predisporre un provvedimento legislativo, col quale si attribuisca al Ministro del tesoro la facoltà di anticipare le variazioni dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e con le altre cautele del caso ».

In sostanza, si pregava il Governo di esaminare la questione, senza che vi fosse una precisa presa di posizione. Pertanto, se sarà presentato al Parlamento un apposito disegno di legge che regoli la materia, in quella sede faremo l'opportuna discussione.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, né emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

« Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 200 milioni con legge 18 gennaio 1951, n. 35, viene ulteriormente elevato a lire 300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie già iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso ».

(È approvato).

## ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ». (2111).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.

Prego l'onorevole Tudisco di riferire su questo disegno di legge.

TUDISCO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame tratta dell'aumento del fondo speciale di riserva della « sezione fondiaria del Banco di Sicilia »; ma anche per questo provvedimento valgono le stesse considerazioni che ho già fatto per il precedente disegno di legge. Pertanto non posso che proporre l'approvazione.

Aggiungo che anche su questo disegno di legge la IX Commissione permanente (Agricoltura) ha espresso parere favorevole, formulando il voto che i fondi della sezione di credito fondiario siano ulteriormente aumentati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 150 milioni con legge 9 novembre 1950, n. 917, viene ulteriormente elevato a lire 250 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio.

DE MARTINO FRANCESCO. Desidero fare una dichiarazione di voto, che si riferisce sia a questo disegno di legge sia a quello precedente, relativo alla sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

Mi asterrò dal voto, sia sull'uno che sull'altro disegno di legge, non perché sia contrario all'aumento del fondo — che ritengo anzi insufficiente per rispondere in modo adeguato ai bisogni delle popolazioni meridionali — ma perché desidero rilevare l'errore della politica che viene seguita in queste Sezioni, dalle quali il credito è rivolto a soddisfare piuttosto le esigenze della grande proprietà che quelle della piccola proprietà. Mi asterrò appunto dal voto per sottolineare questo errore, che si verifica nello svolgimento della politica del credito agrario e fondiario.

TUDISCO, *Relatore*. Il fatto del convogliamento delle somme disponibili per l'investimento in crediti fondiario e agrario — crediti che sono emessi con cartelle — non dipende tanto dalla volontà degli Istituti. Le disponibilità liquide si indirizzano spesso verso i grossi crediti perché le modalità stabilite dal-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

le leggi attuali impongono l'espletamento di pratiche talmente costose e laboriose, che il piccolo credito verrebbe ad essere esercitato in condizioni difficili ed a costi reali non convenienti. Le spese per la documentazione richiesta dall'attuale legislazione sono infatti un ostacolo insormontabile a che questa forma di credito vada alle necessità dei piccoli proprietari. Perciò, anziché non approvare questa legge, noi dovremmo prendere l'iniziativa di studiare nuovi provvedimenti che siano diretti particolarmente alle forme di credito necessarie ed utili per i piccoli proprietari.

DE MARTINO FRANCESCO. Sarò ben lieto se questa iniziativa sarà presa. A me premeva appunto sollevare la questione.

CHIOSTERGI. Prendo la parola per dichiarazione di voto. Ho già avuto occasione di sollevare innanzi a questa Commissione il problema del credito per la costruzione di case e ho dimostrato come esso sia fatto in condizioni di usura. L'interesse che si paga è il gravame meno importante. Sta invece il fatto che, vendendo le cartelle di credito fondiario tutte insieme in questo periodo, si vengono a realizzare dei prezzi bassissimi, che, considerate anche le enormi spese per la documentazione, fanno giungere gli interessi effettivi a delle cifre iperboliche. Ho già citato altra volta il caso della Federazione delle opere pie del mio paese di Senigallia, che su ogni cartella del valore nominale di 500 lire ha realizzato soltanto 380 lire. Vi renderete certamente conto della cifra astronomica alla quale sono saliti gli interessi reali su questo mutuo, concesso a un'opera pia che costruiva le case non certo per speculazione. L'Istituto di credito alle mie osservazioni rispose che le stesse cartelle potevano poi servire per il rimborso del mutuo. Ma non si tiene presente che, quando tra venti o venticinque anni si dovrà procedere al rimborso di tutti questi crediti, scadenti quasi tutti nello stesso periodo, vi sarà sul mercato una tale ricerca di cartelle che il loro prezzo salirà enormemente; cosicché non sarà vero che le cartelle si otterranno a basso prezzo anche quando si tratterà di estinguere i mutui.

Come ho detto, ho già segnalato questa questione altre volte e la ripeto oggi, perché bisogna intervenire per evitare questa speculazione inevitabile per il modo in cui è congegnata la legge.

Sono perciò favorevole alla proposta fatta dal relatore di modificare le condizioni attuali del credito fondiario, perché esso non è oggi di grande aiuto a chi intende costruire.

Nonostante questo, voterò in favore del disegno di legge.

TUDISCO, *Relatore*. Mi esimo da ogni considerazione su quanto è stato detto, perché entreremmo in materia di tale vastità da paralizzare l'approvazione della presente legge, da tutti ritenuta opportuna ed urgente.

Ritengo che si presenterà presto l'occasione per una larga trattazione dell'argomento in sede più opportuna.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sull'articolo 1, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario. (2108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario.

Invito il relatore onorevole Castelli Avolio, a svolgere la sua relazione.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Agli onorevoli colleghi non sarà sfuggita e non sfuggirà l'importanza del problema generale della rivalutazione del complesso del patrimonio delle società e degli enti, tassabili in base a bilancio, della sua giusta impostazione, in relazione al compendio patrimoniale e del bilancio sociale, nonché del problema dei riflessi non solo tributari, ai fini del reddito tassabile, ma anche dei rapporti tra ente sociale e soci e tra ente sociale e terzi.

Nel caso particolare del disegno di legge in esame, il problema ha riflessi per quanto attiene alla legge sulla perequazione tributaria. Data la politica attuale di indirizzare la tassazione verso una maggiore precisazione dei redditi, attraverso una maggiore lealtà sia da parte del contribuente sia da parte degli uffici finanziari, dopo la legge che abbiamo votato per l'attuazione della perequazione tributaria bisognava anche risolvere il problema della esatta tassazione per quanto attiene alle

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

società ed enti tassabili in base a bilancio, per i riflessi a cui ho innanzi accennato.

Pertanto il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha lo scopo precipuo di ottenere la chiarificazione dei valori di bilancio in relazione alle norme recentemente emanate e in corso di attuazione sulla perequazione tributaria.

La rivalutazione ha lo scopo di stabilire la esatta misura di valutazione dei cespiti aziendali. Ciò in relazione, come è evidente, e con effetto sugli ammortamenti di carattere finanziario; giacché gli ammortamenti che vanno tra le spese deducibili a norma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021, vanno ad incidere sulla misura del reddito effettivamente tassabile. La cosa ha ancora importanza per una determinazione più vicina alla realtà del capitale sociale.

La rivalutazione non deve farsi soltanto per le società e gli enti tassabili in base a bilancio, ma anche per le aziende private. Ciò innanzi tutto perché in materia tributaria vige il principio, dal quale in linea teorica non bisognerebbe distaccarsi, degli accertamenti con metodo deduttivo, non induttivo.

Gli onorevoli colleghi conoscono le polemiche fatte in proposito, specialmente ai fini della tassazione degli enti tassabili in base a bilancio, giusta l'articolo 20 della legge di riforma 8 giugno 1936, n. 1231, conoscono quanto è stato detto in dottrina e in giurisprudenza, a proposito specialmente della tassazione col sistema induttivo, che si voleva largamente applicare in materia di imposta complementare; sanno che fondamentalmente è il sistema deduttivo che bisognerebbe in tutti i casi applicare e sul quale maggiormente ora bisogna insistere in relazione appunto alla riforma tributaria e alla legge sulla perequazione tributaria. Il che però non è principio nuovo, perché già nella legge 17 settembre 1931, n. 1608, l'articolo 13 affermava la facoltà da parte degli uffici e delle Commissioni tributarie di esaminare i documenti delle aziende anche private; e, nel caso che gli uffici e le Commissioni tributarie si fossero avvalse di questa facoltà, bisognava stare alle risultanze delle scritture contabili o motivare per quale ragione gli uffici e le Commissioni si sarebbero voluti discostare da queste risultanze.

È intervenuto poi, come i colleghi sanno, il nuovo Codice civile, che stabilisce tassativamente anche da parte delle aziende private la tenuta delle scritture contabili, con l'obbligo di chiudere le loro gestioni, con le ri-

sultanze del conto profitti e perdite. Attraverso questo conto profitti e perdite, si può risalire al reddito lordo e da questo a ciò che può formare il reddito netto effettivamente tassabile.

Quindi la rivalutazione deve essere attuata non soltanto per quanto interessa le società e gli enti tassabili in base a bilancio a norma dell'articolo 25 del ricordato testo fondamentale della legge sui redditi di ricchezza mobile del 24 agosto 1877, n. 4021, ma anche per quanto riguarda le imprese private. Così, vedremo, è fatto nel disegno di legge.

Ora, per procedere alla rivalutazione, non si poteva fermarsi a quanto intendevano fare le società o le aziende private, sia per quanto riguarda la misura della rivalutazione, sia per quanto riguarda il tempo della rivalutazione; quindi, in relazione alle disposizioni sulla perequazione tributaria, è stato necessario predisporre il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Esaminiamo i criteri di questo disegno di legge. Il criterio fondamentale — del resto ovvio — è che la rivalutazione sia fatta in misura omogenea, perché se non ci fosse questa si ricadrebbe nell'inconveniente della rivalutazione fatta con criteri diversi dalle singole società e dalle singole aziende. Da questa esigenza fondamentale derivano due conseguenze: la prima riguarda il tempo della rivalutazione, cioè la necessità di stabilire un termine fisso, un termine valevole per tutte le società e tutte le aziende. La seconda è quella di stabilire un coefficiente fisso di rivalutazione.

L'articolo primo di questo disegno di legge si occupa appunto di queste due esigenze; per il tempo, stabilisce che la rivalutazione può farsi non oltre il bilancio e l'inventario relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge.

Si potrebbe sollevare qualche obiezione sul termine stabilito dalla legge, in quanto, pur fondandosi su un livellamento monetario, non si può prevedere quali possano essere, successivamente alla entrata in vigore del disegno di legge, le oscillazioni di carattere monetario. Ma soprattutto è stato osservato che si potrebbe porre un termine più lontano — per esempio il 1953 — e che questo termine potrebbe essere determinato non per tutte le società contemporaneamente. Ciò perché molte società hanno nel portafoglio titoli azionari; ora, le società che hanno nel portafoglio titoli azionari di altre società, dovrebbero fare la rivalutazione dopo che sia stata fatta la

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

rivalutazione da parte di queste ultime società.

Ritengo che queste non siano delle osservazioni che abbiano molta importanza, perché, come ho detto poc'anzi, la rivalutazione viene fatta in un contesto di tempo più o meno lungo. Non si tratta di un termine, ma piuttosto di un anno di bilancio e di esercizio. Quindi, la norma che è stata inserita nell'articolo 1 del disegno di legge può ritenersi esatta e corrispondente a una realtà di carattere economico e finanziario. Per quanto riguarda le società che hanno nel loro portafoglio dei titoli azionari od obbligazionari di altre società, la cosa deve dar luogo ad accordi fra le società interessate. Non è detto che si debba fare in un esercizio la rivalutazione delle une e, in un esercizio successivo, quella delle altre. In base ad accordi, la rivalutazione si potrebbe fare nello stesso esercizio e nello stesso anno.

Quindi, a mio modesto parere, per ciò che attiene al termine, potrebbe essere giusto quello stabilito nel disegno di legge.

Per ciò che riguarda il coefficiente di rivalutazione, dobbiamo notare che la materia, per quanto non perfettamente, è stata regolata nelle disposizioni legislative precedenti. Infatti il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, che riguardava l'avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione, stabiliva, negli articoli dall'8 all'11, delle disposizioni che riguardavano appunto la rivalutazione per conguaglio monetario ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di cui sopra. Ma la norma si applicava anche in materia di ricchezza mobile. Il citato decreto legislativo stabiliva la rivalutazione per l'anno 1945 in base al coefficiente 5 riferito ai capitoli investiti nel biennio 1937-38. Successivamente, abbiamo avuto il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, riguardante la rivalutazione per conguaglio monetario, che moltiplicava per 3,60 la rivalutazione del coefficiente 5, stabilita dal predetto decreto legislativo n. 436. Quindi si giungeva complessivamente al coefficiente 18.

Nella tabellina allegata al disegno di legge in esame, i colleghi possono rilevare come, partendo dal coefficiente 1 del 1949, cioè in epoca recente, in cui si suppone che non debba avvenire nessuna rivalutazione per conguaglio monetario, si giunse, risalendo ai cespiti valutati nel 1938, al coefficiente 40.

Come è stato stabilito questo coefficiente? Questi coefficienti sono stati stabiliti in relazione all'andamento del numero indice dei

prezzi secondo le risultanze fornite dall'Istituto centrale di statistica. La rivalutazione secondo il coefficiente 40 nel 1938 deriva da un coefficiente di valutazione monetaria che effettivamente si aggirerebbe sui 55-60; però è da rilevare un elemento che interferisce in materia, cioè l'elemento prudenziale, di non fare una rivalutazione che possa risultare in definitiva non rispondente alla realtà economica e finanziaria. Ciò sull'esempio di altre legislazioni straniere, come quella americana.

Vi sono appunto delle società che si sono mantenute, per misura prudenziale, al di sotto di quella rivalutazione che in un determinato momento sembrava corrispondesse alla realtà effettiva: per esempio le società che tra i loro cespiti avevano delle valute contabilizzate ad un valore di molto inferiore al costo, e ciò in base alla differenza del valore dei cespiti patrimoniali e del capitale sociale per se stesso considerato. Quindi a me parrebbe — nonostante le osservazioni e le eccezioni che sono state fatte in proposito, con le quali si chiederebbe di aumentare la misura di questi coefficienti, specialmente del coefficiente 40, e di portarlo a 50-55 — che questo coefficiente possa corrispondere ad una misura prudenziale, che in questa materia deve prevalere.

La rivalutazione non è obbligatoria. Il testo dell'articolo 1 dice: « le società possono prendere ». Effettivamente si tratta di una facoltà, il cui non uso, però, porta a quelle conseguenze che troviamo stabilite nello stesso disegno di legge sottoposto al nostro esame. Innanzi tutto, se non si facesse la rivalutazione, la prima conseguenza sarebbe quella della detrazione di una quota di ammortamento inferiore a quella consentita, qualora fosse stata effettuata la rivalutazione. Nel caso poi di realizzo di quella parte che rappresenta i saldi, si considererebbe il valore non rivalutato, in luogo di quello effettivamente rivalutato.

Ma, ai fini di questa facoltà di fare la rivalutazione, debbo richiamare l'attenzione dei colleghi sull'ultimo comma dell'articolo 8, il quale stabilisce testualmente:

« Le rivalutazioni per conguaglio monetario, che non siano state iscritte nell'inventario e nel bilancio relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non esplicano efficacia, né ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, né ai fini dell'accertamento dei redditi o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, delle attività ».

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

Dal che bisogna desumere che quel « possono » è da interpretare con cautela, perché è nell'interesse delle società di fare la rivalutazione.

Questa rivalutazione, che abbiamo veduto essere facoltativa, ma fino a un certo punto, deve essere fatta anche in deroga a particolari disposizioni statutarie, cioè a disposizioni di carattere interno delle società. Quindi ci troviamo di fronte a una norma che sembra di carattere dispositivo, come altre norme di carattere dispositivo che si trovano nel presente disegno di legge, di fronte ad altre norme di carattere cogente. Credo che una volta stabilito di fare la rivalutazione, questa si può fare anche in deroga alle disposizioni interne delle società, quindi anche in deroga alle disposizioni di carattere statutario. Ad ogni modo vedremo in seguito l'opportunità o meno di inserire al primo comma dell'articolo 1 un inciso, che dica: « ...gli enti tenuti a redigere il bilancio possono, « anche in deroga a particolari disposizioni statutarie », procedere... ».

Passando all'esame degli articoli, dopo aver premesso queste notizie di carattere generale, nel primo comma dell'articolo 1 si stabilisce la facoltà di fare la rivalutazione, e già ci siamo occupati di questo punto. I commi successivi stabiliscono il modo come valutare le singole attività. L'ultimo comma dice:

« Per la rivalutazione delle attività effettuate ai sensi del presente articolo e per i relativi ammortamenti, gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1949, n. 49 ».

Questo punto attiene a quella disposizione che era stata già inserita nell'articolo 3 della legge n. 94, del 1° aprile 1949, che cioè, quando si fosse proceduto alla rivalutazione, per stabilire appunto la giusta misura dei cespiti da rivalutare, i sindaci dovevano fare una propria relazione, per stabilire la consistenza del valore dei cespiti. Questa disposizione della legge del 1949 è ora inserita nel comma in esame.

Il secondo articolo riguarda i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione, cioè il risultato della rivalutazione effettuata in applicazione delle norme del presente disegno di legge, in relazione a quanto stabilisce l'articolo stesso nei confronti del capitale sociale. Credo che la cosa non dia luogo a difficoltà.

E da notare, per quanto dispone il secondo comma di questo articolo, che qui si tratta di

escludere dalla rivalutazione le quote versate per il fondo liquidazione personale, per le riserve matematiche nelle società assicuratrici, fondi rischi, ecc.

L'articolo 3 stabilisce:

« Con effetto dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere applicazione l'articolo 3 della legge 1° aprile 1949, n. 94.

Gli accantonamenti deliberati ai sensi del citato articolo, anche se impiegati in conformità del secondo comma dell'articolo stesso, sono computati in riduzione del complessivo ammortamento ammesso agli effetti fiscali ».

L'articolo 3 della citata legge n. 94 contempla l'accantonamento, in aggiunta alle normali quote di ammortamento, di un fondo speciale per l'ammortamento da destinare alla rinnovazione o modernazione degli impianti (fondo rinnovo). Dato che tale accantonamento aggiuntivo non ha però ragione di essere attuato in quanto viene assorbito dal maggior coefficiente di rivalutazione stabilito dalla presente legge, è chiaro il motivo per cui l'articolo 3 della legge n. 94 viene abolito.

L'articolo 4, al primo comma, dice:

« I saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario, fino a concorrenza dell'importo della rivalutazione del capitale sociale e della riserva legale, non possono essere distribuiti, né destinati a copertura di passività di gestione, con conseguente distribuzione di utili, se non siano state osservate le norme dell'articolo 2445 del Codice civile. Possono, tuttavia, essere destinati a costituire od integrare il fondo di indennità o di quiescenza del personale da accantonare a mente dell'articolo 2429 del Codice civile ».

Cioè bisogna osservare le disposizioni che stabiliscono l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, in relazione alla rivalutazione che viene eseguita. Infatti, i saldi di rivalutazione sono delle vere e proprie quote di capitale e perciò deve essere osservato il disposto dell'articolo 2445 del Codice civile per la riduzione del capitale.

A questo articolo io intenderei proporre un comma aggiuntivo: « I detti saldi possono inoltre essere destinati a copertura della rivalutazione dei debiti esteri, sebbene non ancora scaduti, al cambio medio ufficiale dell'ultimo semestre precedente alla data del bilancio nel quale si procede alla rivalutazione stessa, ridotto del 10 per cento ».

E ciò appunto in relazione ai debiti delle società, anche se non ancora scaduti, i quali

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

dovranno essere pagati con una valuta che potrà presentare delle oscillazioni; trattandosi di debiti non ancora scaduti, si potrebbe tener conto di questo abbuono del 10 per cento. Questo per fare in modo che non ci sia un evidente squilibrio nelle situazioni contabili delle società.

L'ultimo comma dell'articolo 4 stabilisce:

« L'importo dei saldi attivi corrispondente alla rivalutazione del capitale e della riserva legale deve essere iscritto in bilancio distintamente dall'importo eccedente la rivalutazione stessa ».

Questa è una disposizione ovvia di per se stessa, in quanto bisogna distinguere il saldo attivo, cioè la riserva apparente, dalla riserva effettiva, cioè il saldo eccedente.

L'articolo 5 stabilisce:

« Quando i saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario siano imputati a capitale, devono contemporaneamente essere aumentate nella stessa proporzione la riserva legale e le eventuali riserve formate in adempimento di disposizioni dello statuto sociale ».

Qui, più che il concetto di imputazione credo che sia appropriato il concetto del trasferimento in aumento del capitale. Naturalmente quando avviene questo trasferimento a capitale, devono essere aumentate le riserve: sia la riserva legale della società, sia le altre riserve che sono formate in adempimento a specifiche disposizioni di legge o di statuto o anche per deliberazione della società, per il giusto equilibrio tra la rivalutazione del compendio delle attività e la rivalutazione delle riserve.

L'articolo 6 stabilisce che questa rivalutazione — e la cosa ha importanza agli effetti finanziari — non si deve fare tutta in uno stesso anno, ma per gradi. Dice infatti il primo comma:

« Fino al 31 dicembre 1953, i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione effettuata ai sensi della presente legge non possono essere, in nessun caso, distribuiti od imputati a capitale per un importo eccedente, per ciascun anno del triennio 1951-53, il 20 per cento del capitale sociale ».

Quindi, la distribuzione dei saldi attivi o il trasferimento a capitale vengono eseguiti in

modo graduale, per evitare una eccessiva immissione sul mercato di titoli azionari.

Di conseguenza il secondo comma così stabilisce:

« Agli effetti del comma precedente, non si considerano nel capitale sociale esistente alla data in cui è deliberata la distribuzione o l'imputazione a capitale, gli aumenti effettuati con l'imputazione dei saldi attivi risultanti dalla presente legge ».

L'articolo 7 dispone l'aumento delle penalità già comminate dal Codice civile, nei casi di violazione delle disposizioni della presente legge.

L'articolo 8 primo comma dice:

« I coefficienti di rivalutazione per conguaglio monetario indicati nell'allegata tabella si applicano per la determinazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile con effetto dall'anno 1950. Gli accantonamenti sui redditi di detto anno, deliberati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1949, n. 94, sono computati nel normale ammortamento ».

Ciò in relazione alla legge sulla perequazione tributaria. Il penultimo comma dello stesso articolo 8 poi stabilisce:

« A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione per conguaglio monetario delle attività non ha effetto per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, se non risulta iscritta nel bilancio dell'esercizio sopra indicato ».

E questo riguarda il caso che le quote di ammortamento siano state stabilite dopo la chiusura del bilancio. Si stabilirà quindi la detrazione nel bilancio successivo.

L'ultimo comma già l'abbiamo esaminato. Esso indica le conseguenze che il disegno di legge stabilisce nei casi che non venga effettuata la rivalutazione.

Con l'articolo 9 si stabilisce l'abrogazione dell'articolo 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436 e degli articoli 1 e 2 della legge 1° aprile 1949, n. 94.

Vorrei fare notare all'onorevole Ministro che le disposizioni che si intendono qui abrogare sono riportate in sostanza nel disegno di legge; quindi questa abrogazione espressa potrebbe dar luogo a qualche difficoltà di interpretazione, di fronte ad altre abrogazioni tacite. Pertanto per l'articolo 1 preciso che



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1951

l'abrogazione riguarda soltanto il secondo comma.

Concludendo, per quanto concerne il tempo, il coefficiente di rivalutazione, l'obbligatorietà della rivalutazione, nonché le disposizioni specifiche del presente disegno di legge, esprimo il mio parere favorevole e ritengo che gli onorevoli colleghi possano dare il loro voto favorevole al presente disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CHIOSTERGI.** Mancano solo pochi minuti all'inizio della seduta in Assemblea. Siccome si tratta di una materia abbastanza seria, non so se sia opportuno iniziare la discussione generale in questo momento o se non sia più opportuno rinviarla ad altra seduta.

**CASTELLI AVOLIO, Relatore.** Propongo di rinviare la discussione ad altra seduta.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nell'odierna seduta.

*(Segue la votazione).*

Comunico l'esito della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Aumento da lire 200 milioni a lire 300 milioni del fondo di dotazione della " Sezione

di credito fondiario del Banco di Napoli " » (n. 2110):

Presenti . . . . .	33
Votanti . . . . .	32
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

*(La Commissione approva).*

« Aumento del fondo speciale di riserva della " Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia " » (2111):

Presenti . . . . .	33
Votanti . . . . .	32
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Arcaini, Assennato, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Cavinato, Chiaramello, Chiostergi, Corbino, De Martino Alberto, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marotta, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Saggin, Salizzoni, Scoca, Sullo, Tremelloni, Troisi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

*Si è astenuto:*

Cavallari.

*È in congedo:*

Giannini Guglielmo.

**La seduta termina alle 10,30.**